

**La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.**

Art. 12  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, nel limite massimo di euro 35.564,00 si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2018 e 2019 che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al programma 0101 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.